

Contratto di locazione finanziaria di autoveicoli Condizioni Generali

tra
Banca PSA Italia S.p.A.
(di seguito indicata come «**Banca**» o
«**Concedente**»)
e
l'Utilizzatore

Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Concedente comunica, mediante conferma scritta, l'eventuale accoglimento della proposta di Locazione (di seguito "il Contratto") e darà inizio all'esecuzione richiedendo l'immatricolazione dell'Autoveicolo.

Ai fini di ogni comunicazione inerente il presente contratto l'utilizzatore elegge domicilio all'indirizzo indicato sul frontespizio del presente contratto.

L'eventuale polizza assicurativa accessoria alla locazione finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la locazione finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte. Pertanto, l'Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte il Concedente. La previsione ora dettata si riferisce alle polizze assicurative diverse rispetto alla copertura obbligatoriamente prevista per la responsabilità civile, richiesta invece obbligatoriamente per la stipula del presente Contratto.

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di locazione finanziaria, si definiscono:

Locazione finanziaria: contratto con il quale la Banca o l'Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del di-ritto, l'obbligo di restituirlo.

Concedente: Banca PSA Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Gallarate, 199, che concede la locazione finanziaria. La Banca è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A..

Utilizzatore/Ciente: soggetto che richiede la locazione finanziaria.

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; ai fini di quanto previsto dall'art. 118, comma 2-bis TUB, al Consumatore è equiparata la microimpresa come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 11.

Fornitore: venditore concessionario convenzionato con il Concedente.

Richiesta di Locazione finanziaria/Foglio notizie: documento precontrattuale contenente i dati del richiedente e il Veicolo richiesto oltreché i dati del piano di rimborso previsto dalla locazione finanziaria richiesta da parte dell'Utilizzatore.

Frontespizio: frontespizio della Proposta di locazione finanziaria.

Proposta di locazione finanziaria: scheda contrattuale contenente le condizioni particolari relative alla locazione finanziaria del Veicolo.

Condizioni particolari: condizioni contenute nel frontespizio della proposta contrattuale

TUB: Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Autoveicolo/Bene (o Veicolo): Autoveicolo concesso in locazione finanziaria.

Contratto: contratto di locazione finanziaria tra Concedente e Utilizzatore.

Parti: le parti che sottoscrivono il presente Contratto, ossia Concedente e Utilizzatore.

Art. 1 - Oggetto e decorrenza del pagamento dei canoni della locazione finanziaria

Il presente Contratto ha per oggetto la locazione finanziaria, da parte della Concedente dell'Autoveicolo/i con o senza accessori specificamente individuato/i nelle Condizioni Particolari contenute nella Proposta di locazione finanziaria e, qualora sottoscritto, nel contratto di manutenzione. L'accettazione della Proposta di locazione finanziaria è comunicata all'Utilizzatore mediante comunicazione scritta inviata alla sede del Fornitore, presso cui l'Utilizzatore elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. ai soli fini della ricezione della comunicazione di accettazione della proposta di locazione finanziaria.

Il pagamento dei canoni del contratto di locazione decorre dal momento dell'immatricolazione dell'Autoveicolo e contestuale rilascio della targa.

L'Utilizzatore corrisponderà il primo canone relativo al contratto di locazione presso il Fornitore.

La Proposta di locazione finanziaria di autoveicoli formulata dall'Utilizzatore al Concedente è irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla sua formulazione

Art. 2 - Obblighi del Concedente

Il Concedente ha l'obbligo di acquistare dal Fornitore l'Autoveicolo scelto dall'Utilizzatore al prezzo e alle condizioni direttamente pattuite dall'Utilizzatore medesimo con il Fornitore. Il Concedente con l'ordine di acquisto, sottoposto a un termine essenziale di validità di trenta giorni, ai sensi dell'art. 1457 c.c., obbliga il Fornitore a consegnare i beni oggetto del presente Contratto direttamente all'Utilizzatore.

2.1) Procedura di Immatricolazione

Il Concedente per il tramite del Fornitore rilascerà all'Utilizzatore, all'atto della concessione del credito idoneo Verbale, che dia atto della avvenuta procedura di immatricolazione del Veicolo

Art. 3 - Modalità di ritiro dell'Autoveicolo

L'Utilizzatore dovrà provvedere al ritiro del Veicolo presso il Fornitore o in altro luogo dallo stesso indicato entro 7 giorni feriali dalla data di inoltro della relativa comunicazione inviata dal Concedente a mezzo mail o telefax al numero indicato dall'Utilizzatore sulla Richiesta di Locazione finanziaria. Il Concedente non è responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti parziali o totali del Fornitore. All'atto della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il verbale con il quale attesta, unitamente al Fornitore o suo incaricato:

- la completa funzionalità del Veicolo;
- che esso risulti esente da vizi e difetti;
- la conformità a quanto indicato nell'ordine al Fornitore;
- la rispondenza del numero di telaio;
- la presenza degli accessori, degli optional scelti e delle dotazioni di bordo, della carta di circolazione e del libretto di manutenzione fornito dalla ditta costruttrice ed ogni altra documentazione necessaria per la circolazione.

Qualora l'Utilizzatore rilevasse, all'atto della consegna, una qualsiasi difformità rispetto a quanto ordinato o eventuali vizi o difetti o la mancanza di un documento indispensabile per la circolazione, dovrà rifiutare la consegna dell'Autoveicolo, formulando le proprie contestazioni direttamente al Fornitore, ed avvertire immediatamente il Concedente con telegramma o telefax, da inviare con raccomandata a.r. L'Utilizzatore non potrà comunque chiedere al Concedente riduzioni del canone, risarcimenti o indennizzi, per fatti che non siano allo stesso direttamente imputabili. Al riguardo il Concedente dichiara che non vi è alcun accordo o vincolo che gli attribuisce l'esclusiva per la concessione della locazione ai clienti da parte del Fornitore. Nel caso in cui l'Utilizzatore senza un giustificato motivo ritardi il ritiro dell'Autoveicolo, che comunque deve avvenire entro e non oltre il termine essenziale di 7 giorni feriali dalla data di ricezione della comunicazione inviata dal Concedente a mezzo mail o telefax , ne sopporterà le relative spese e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni conseguenti ai sensi dei successivi artt. 25 e 26.

L'Utilizzatore è consapevole che il Veicolo è coperto dalla Garanzia concessa dal Costruttore, fermo ciò, il Concedente fornirà all'Utilizzatore la massima

collaborazione per risolvere gli eventuali inconvenienti da quest'ultimo lamentati.

Art. 4 - Immatricolazione

Il Concedente provvede ad immatricolare l'Autoveicolo ai sensi e secondo le modalità previste nell'art. 91 del Codice della Strada, a spese dell'Utilizzatore, che è tenuto a fornirgli tempestivamente tutta la documentazione necessaria. All'atto della consegna l'Utilizzatore riceve la carta di circolazione dell'Autoveicolo per il tramite del Fornitore, mentre il certificato di proprietà sarà trattenuto dal Concedente.

Art. 5 - Documenti per la circolazione - Espatrio

I documenti per la circolazione ed il contrassegno assicurativo sono custoditi con diligenza dall'Utilizzatore, il quale si impegna a tenerli a bordo dell'Autoveicolo. Se in pendenza del presente Contratto si rendesse necessario aggiornare i documenti di circolazione, l'Utilizzatore, dopo averne informato il Concedente, espleta le formalità necessarie a proprie spese, inviandogli tempestivamente copia dei documenti aggiornati.

Nel caso in cui l'aggiornamento dovesse essere richiesto dal Concedente, sarà obbligo dell'Utilizzatore mettere a sua disposizione i documenti di circolazione per l'espletamento delle necessarie formalità. L'esportazione dell'Autoveicolo al di fuori dell'Unione Europea, anche se di breve durata, è subordinata all'acquisizione della relativa "carta verde", e al preventivo consenso scritto del Concedente. Il Concedente comunque non assume oneri o spese, né responsabilità in ordine sia alla documentazione necessaria all'esportazione in sé.

Art. 6 - Pagamento al Fornitore

Il Fornitore è pagato contestualmente alla immatricolazione del veicolo.

Art. 7 - Esonero da responsabilità del Concedente ed obblighi dell'Utilizzatore. Inadempimento del Fornitore

7.1) Il Concedente non risponde dell'inadempimento, totale o parziale, del Fornitore scelto ed indicatogli dall'Utilizzatore salvo quanto disposto in seguito.

Ai sensi dell'art. 125 - quinquies del TUB, in caso di inadempimento da parte del Fornitore del contratto di fornitura del bene, l'Utilizzatore, dopo avere inutilmente effettuato la costituzione in mora del Fornitore, può chiedere al Concedente di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al Fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria.

La risoluzione del contratto di locazione finanziaria comporta l'obbligo del Concedente di rimborsare all'Utilizzatore i canoni già corrisposti, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.

L'Utilizzatore è altresì responsabile in via esclusiva di tutti i danni derivanti a persone, animali e cose dalla circolazione dell'Autoveicolo, anche se avvenuta contro la sua volontà.

7.2) L'Utilizzatore, fin dal momento della consegna e per l'intera durata del Contratto, si assume tutti i rischi inerenti all'uso, alla custodia ed alla circolazione del Veicolo ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di furto, di appropriazione indebita, di smarrimento, di eventuale inefficienza meccanica, di totale o parziale distruzione/danneggiamento del Veicolo o di suoi componenti, accessori o equipaggiamenti supplementari. Ogni danno, patito dal Veicolo, così come la sua eventuale perdita del Veicolo, saranno posti pertanto a carico dell'Utilizzatore, ferma restando l'eventuale autonoma operatività delle coperture assicurative stipulate in proprio dall'Utilizzatore medesimo o alle quali egli abbia aderito mediante l'acquisto dei pacchetti servizi di cui al successivo art. 17.

7.3) L'Utilizzatore è tenuto a comunicare a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax al Concedente, entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni variazione del proprio domicilio, sede o residenza.

Art. 8 - Estensione delle garanzie e legittimazione ad agire dell'Utilizzatore

L'Autoveicolo beneficia della garanzia del Costruttore, secondo le modalità ed i termini riportati nel relativo libretto fornito al momento della consegna, nonché di quelle del Fornitore in quanto venditore. L'Utilizzatore, al quale tali garanzie sono espressamente estese, dovrà a propria cura e spese, far valere i propri diritti nei confronti del Fornitore o, se del caso, del Costruttore, entro i termini di validità delle rispettive garanzie, denunciando l'eventuale evizione dell'Autoveicolo, i vizi o difetti, anche di costruzione, palesi o occulti, originari o sopravvenuti, la mancanza delle qualità richieste, per tutto ciò esonerando espressamente il Concedente. L'Utilizzatore per far valere i propri diritti potrà anche agire in giudizio direttamente, a seconda dei casi, verso il Costruttore e il Fornitore dei beni, senza però pregiudicare il diritto di proprietà del Concedente e la sua legittimazione ad agire in via autonoma, sia in adesione sia per esclusione. Ogni azione intrapresa autonomamente dall'Utilizzatore verso il Costruttore o il Fornitore dovrà essere immediatamente comunicata al Concedente con lettera raccomandata A/R.

Art. 9 - Utilizzo dell'Autoveicolo

L'Utilizzatore, dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, ha diritto di usare e far circolare l'Autoveicolo sottraendolo alla disponibilità del Concedente. Pertanto, l'Utilizzatore assume l'obbligo:

- di usare e custodire l'Autoveicolo e gli accessori con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando tutte le istruzioni all'uso impartite dal Costruttore, adibendo l'Autoveicolo ai soli usi consentiti dalle norme vigenti e dalle eventuali licenze in suo possesso;
- di osservare tutte le norme sulla circolazione e in particolare quelle sull'abilitazione alla guida e sulla validità e aggiornamento della patente di chiunque sia addetto, anche se occasionalmente, alla conduzione dell'Autoveicolo, affidando l'Autoveicolo famigliari di primo grado, purché muniti di adeguata abilitazione alla guida;
- di non concedere, salvo consenso rilasciato per iscritto da parte del Concedente, l'Autoveicolo in godimento, in uso, in comodato o in pegno;
- di non iscrivere ipoteche o disporre in qualsiasi altro modo che possa pregiudicare le ragioni del Concedente;
- e altresì vietata la costituzione di diritti di ritenzione, di privilegi o di vincoli di qualsiasi tipo e natura;
- di dare tempestiva comunicazione al Concedente, mediante lettera raccomandata, anticipata a mezzo telefax, di ogni atto o fatto che possa ledere il suo diritto di proprietà sull'Autoveicolo (ad es. sequestro del Veicolo), assumendo a propria cura e spese, anche nell'interesse del Concedente, ogni opportuna iniziativa, anche giudiziaria, nonché ad informarlo, con lo stesso sistema, della cessazione di ogni molestia.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di comunicare al Concedente il luogo di ricovero dell'Autoveicolo e le sue eventuali variazioni, consentendo in qualsiasi momento l'accesso a suoi incaricati per verificarne lo stato d'uso e di conservazione e per espletare ogni ulteriore controllo e verifica.

Art. 10 - Percorrenza

Qualora sia prevista a favore dell'Utilizzatore un'opzione finale di acquisto del Veicolo superiore al 1% del prezzo originario di acquisto, il limite di percorrenza massimo mensile dell'Autoveicolo è pari a Km. 3.000 (tremila) per tutta la durata del presente contratto. Il costo per ogni chilometro eccedente tale limite è indicato nelle Condizioni particolari della locazione finanziaria, salvo diversa pattuizione specificatamente indicata nel contratto di manutenzione eventualmente stipulato. L'Utilizzatore prende atto che nessun rimborso è dovuto in caso di una percorrenza inferiore a quella massima pattuita ed accetta che il chilometraggio eccedente il massimale indicato verrà conteggiato e pagato a parte al termine del contratto. Tale addebito non è dovuto nel caso in cui l'Utilizzatore eserciti l'opzione finale di acquisto dell'Autoveicolo.

Art. 11 - Manutenzione ed estensione di garanzia

11.1) Manutenzione, revisioni e guasti

L'Utilizzatore è obbligato a curare e custodire l'Autoveicolo ed i relativi accessori, provvedendo a propria cura e spese alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a tutte le riparazioni e sostituzioni che si dovessero rendere necessarie. L'Utilizzatore è obbligato a sottoporre, a sua cura e spese, l'Autoveicolo alle revisioni periodiche che dovessero scadere nel corso del presente Contratto nonché ad ogni intervento o assistenza tecnica che si rendessero necessari o che fossero richiesti dal Costruttore, dal Fornitore o dal Concedente, anche in caso di danneggiamenti verificatisi senza sua colpa. Le riparazioni dovranno essere effettuate a cura e spese dell'Utilizzatore presso le officine autorizzate dal Costruttore dell'Autoveicolo. Le Parti convengono che nessuna riduzione dei canoni o indennizzo può essere chiesto dall'Utilizzatore a seguito del fermo temporaneo dell'Autoveicolo, qualunque ne sia la durata e la causa. I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportate, anche se autorizzate dal Concedente, non saranno indennizzati e resteranno acquisiti all'Autoveicolo.

Qualora si verificassero guasti o anomalie gravi derivanti da negligente utilizzo o carente / non corretta manutenzione dell'Autoveicolo che ne abbiano fortemente ridotto il valore, il Concedente, previa perizia richiesta a consulente di sua fiducia, da eseguirsi a spese dell'Utilizzatore, può chiedere la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi artt. 25 e 26.

11.2) Servizio Manutenzione e Servizio Estensione di garanzia

L'Utilizzatore può acquistare i servizi di Manutenzione ed Estensione di garanzia con la sottoscrizione del Contratto e della specifica richiesta nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori". In tal caso le prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del Veicolo verranno erogate da Peugeot Italia Spa, tramite la propria rete di Riparatori Autorizzati e Officine Peugeot, nei modi e nei termini indicati nelle condizioni generali del servizio. L'Utilizzatore prende espressamente atto che il Concedente è rimasto e rimane totalmente estraneo alla progettazione e produzione del Veicolo, e che lo stesso rimarrà altresì totalmente estraneo alle prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del Veicolo suddette. L'Utilizzatore pertanto non potrà, in alcun modo vantare alcuna pretesa nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni di manutenzione come sopra esposte, così come in relazione ad eventuali difetti d'origine del Veicolo. Il Concedente non sarà inoltre responsabile in alcun caso nei confronti dell'Utilizzatore per l'interruzione dei servizi dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

Il costo dei servizi sarà incluso nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" a tal fine l'Utilizzatore dichiara di aver scelto autonomamente e liberamente i predetti servizi, del tutto facoltativi, e di aver preso visione delle condizioni generali degli stessi e dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/2003 dal Concedente prima della sottoscrizione della relativa richiesta.

Art. 12 - Restituzione alla scadenza - Esercizio dell'opzione di acquisto - Riscatto anticipato

12.1) Restituzione alla scadenza

Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto, entro il giorno di naturale fine della presente locazione finanziaria, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'Autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione di questo, il Concedente ha diritto di pretendere dall'Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'Autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante

da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'Autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell'Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente.

In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 (Iva esclusa) per ogni giorno di ritardo.

L'Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata o ritardata consegna del Veicolo egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.

12.2) Opzione di acquisto

L'Utilizzatore, che alla scadenza della durata del presente Contratto ha regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo, può acquistare l'Autoveicolo nello stato in cui si trova e con l'esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, maggiorato di spese, oneri, oltre eventuali interessi, imposte e tasse connesse con il trasferimento della proprietà. L'Utilizzatore può esercitare tale opzione non oltre il termine di 45 giorni prima del termine del contratto, mediante comunicazione in forma scritta da indirizzarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata A/R. L'efficacia dell'esercizio dell'opzione è subordinata sospensivamente al completo versamento del prezzo di acquisto entro 5 giorni dalla data di fine naturale del Contratto di locazione finanziaria, ed alla regolarizzazione della propria posizione debitoria pregressa nei confronti del Concedente entro la data di fine naturale del Contratto nonché alla messa a disposizione a quest'ultimo o all'agenzia incaricata della documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà dell'Autoveicolo, entro e non oltre la data di fine naturale del Contratto di locazione finanziaria. In mancanza, l'opzione non produce alcun effetto e, pertanto, l'Utilizzatore è tenuto alla restituzione dell'Autoveicolo ai sensi del precedente articolo 12.1. L'Utilizzatore può esercitare l'opzione anche a favore di un terzo, che acquisterà direttamente dal Concedente il diritto di proprietà sul Veicolo già oggetto di locazione finanziaria.

12.3) Riscatto anticipato

L'Utilizzatore, in qualunque momento, può manifestare la propria intenzione di effettuare il riscatto anticipato del Veicolo, mediante invio di apposita richiesta scritta, debitamente firmata e timbrata dallo stesso, indirizzata al Concedente. Quest'ultimo, ove ritenesse di aderire alla proposta, comunicherà all'Utilizzatore l'importo che questi dovrà corrispondere per ottenere il riscatto del Veicolo, ed esso sarà calcolato come segue: la quota capitale a scadere comprensiva di eventuali servizi assicurativi per l'annualità in corso, oneri e accessori, oltre eventuali canoni scaduti e già fatturati, nonché i relativi interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Il riscatto risulterà efficace solo al momento dell'integrale pagamento della somma indicata dal Concedente e dopo il trasferimento della proprietà; a tal fine si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 12.2 in quanto compatibili.

Art. 13 - Spese, imposte, tasse di proprietà, contravvenzioni e franchigie

Il Concedente provvederà al pagamento nei termini di legge della tassa di proprietà del Veicolo per tutta la durata del Contratto di locazione e addebiterà all'Utilizzatore annualmente ed in un'unica soluzione i relativi costi per l'intero anno di competenza e fino alla formalizzazione dell'atto di vendita del Veicolo in caso di esercizio dell'opzione o del riscatto da parte dell'Utilizzatore o di terzi e, nel caso di mancato riscatto senza trasferimento di proprietà, fino alla formalizzazione del mancato riscatto, fatta salva comunque l'applicazione dell'art 12.1.

Ove l'Autoveicolo non venga tempestivamente riconsegnato, il Concedente addebiterà all'Utilizzatore

l'importo della tassa di proprietà che sia stata pagata successivamente alla scadenza del contratto, ma prima della effettiva riconsegna del Veicolo. Qualunque altro costo, tassa, imposta, onere o tributo in genere, anche futuro, relativo al presente Contratto o ai beni che ne formano oggetto è ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, che si obbliga a corrispondere al Concedente l'importo relativo a semplice richiesta e, comunque, entro 10 giorni dalla sua intimazione. Sono a carico dell'Utilizzatore le spese di gestione del Contratto di locazione proporzionali alla durata del contratto. L'Utilizzatore è tenuto al pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada o, in generale, connesse alla circolazione e/o al parcheggio dell'Autoveicolo a lui comminate. L'Utilizzatore dovrà rispettare la normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzo del Veicolo, dovendo in caso contrario rispondere direttamente di tutte le infrazioni. I verbali di contravvenzione notificati al Concedente per tali infrazioni, su richiesta di quest'ultimo, saranno rinotificati all'Utilizzatore dall'Autorità competente, ai sensi della circolare ministeriale n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 e successive modifiche e comunque ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Concedente addebiterà all'Utilizzatore, per ciascun verbale notificato o per ogni comunicazione effettuata all'Autorità che ha richiesto i dati dell'Utilizzatore o per procedere alla notifica dei verbali di contravvenzioni, l'importo di Euro 10,00 (Dieci/00) (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica. L'Utilizzatore dovrà attivarsi personalmente nei confronti dell'organo di polizia procedente nel caso in cui, ai sensi dell'Art. 126 bis del Codice della Strada, gli venisse richiesto di comunicare i dati personali e della patente del conducente del Veicolo al momento della commessa violazione. Il Concedente addebiterà all'Utilizzatore tutti gli importi che fosse obbligato a corrispondere, nel caso in cui il medesimo non fornisca le informazioni richieste.

Il Concedente provvederà al pagamento delle franchigie emesse dalla Compagnia di Assicurazione a seguito di sinistro occorso ed al contempo addebiterà detta somma all'Utilizzatore come da fattura allo stesso recapitata. Qualsiasi eccezione circa il verificarsi dell'evento sopraindicato dovrà essere sollevata direttamente alla Compagnia di Assicurazioni.

Gli oneri e le condizioni contrattuali ed economiche previste dalle Condizioni generali di locazione finanziaria hanno carattere essenziale ed inscindibile: in presenza di un giustificato motivo possono essere modificate unilateralmente dal Concedente ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 385/1993 e successive modifiche, inviando una comunicazione all'Utilizzatore anche tramite estratto conto con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. Entro 60 giorni l'Utilizzatore ha il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso nei termini previsti la modifica si intende approvata. Ove non diversamente specificato gli importi previsti ai sensi del presente contratto sono assoggettati all'aliquota IVA vigente al momento della fatturazione. Conseguentemente, il contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ex D.P.R. 642/72 assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 276917/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Uff. Territoriale di Milano II).

Art. 14 - Garanzia

Il Concedente può richiedere il rilascio di fideiussione, cui si impegna il terzo firmatario a tale titolo della Proposta di locazione finanziaria, che dichiara di costituirsi Fideiussore dell'Utilizzatore per ogni obbligazione di questo verso il Concedente, per un importo massimo garantito pari al "Totale della locazione finanziaria" di cui alla voce "condizioni della locazione finanziaria" delle Condizioni particolari della proposta. Il Fideiussore si terrà al corrente sui stessi delle condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore. Il Concedente resta espressamente dispensato

dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo il Fideiussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l'Utilizzatore e non le abbia continuate. Il Fideiussore si impegna a pagare immediatamente al Concedente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore, quanto dovutogli per capitale, interessi anche di mora, oneri ed accessori nel limite sopraindicato.

Art. 15 - Assicurazione della RC auto

15.1) Obbligo di assicurare l'Autoveicolo

Per tutta la durata del presente Contratto l'Utilizzatore - in quanto responsabile in solido con il conducente (se persona diversa) di ogni eventuale danno cagionato a cose, persone ed animali in conseguenza della circolazione dell'Autoveicolo - ha l'obbligo legale di assicurare l'Autoveicolo medesimo contro i rischi della R.C.A. per un massimale non inferiore a 6.000.000,00 di Euro e, comunque, non inferiore al massimale minimo di legge in vigore al momento della stipula del contratto.

15.2) Assicurazione RCA proposta dal Concedente

L'assicurazione della RCA di cui all'art. 15.1) può essere stipulata autonomamente e liberamente in proprio dall'Utilizzatore oppure e in alternativa, in suo nome e per suo conto, dal Concedente, ferma restando la qualità di Assicurato in capo al solo Utilizzatore. L'eventuale scelta, rimessa all'autonomia dell'Utilizzatore, di far stipulare al Concedente il contratto di assicurazione avente ad oggetto la garanzia RCA, comporterà il conferimento al Concedente medesimo di un apposito mandato con rappresentanza allo scopo di gestire l'adesione dell'Utilizzatore alla polizza collettiva avente ad oggetto la garanzia RCA. Il conferimento avverrà mediante la sottoscrizione dell'adesione nello spazio previsto sul documento "Proposta di contratto di locazione finanziaria" e potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante invio al Concedente di apposita lettera raccomandata a/r. Alla scadenza annuale della polizza RCA, nel caso di mancata adesione da parte del cliente alla polizza RCA successiva al primo anno sottoscritta dal Concedente per conto dell'Utilizzatore, è fatto obbligo per quest'ultimo di provvedere autonomamente (prima o contestualmente alla scadenza annuale) alla stipula di un'assicurazione RCA.

In caso di stipulazione del contratto da parte del Concedente in nome e per conto dell'Utilizzatore, del premio di assicurazione riconosciuta al Concedente si tiene direttamente conto dell'importo nel calcolo dei canoni di locazione. Il relativo costo sarà espressamente e separatamente indicato nel "Piano di rimborso mensile e Richiesta di Servizi accessori" contenuto frontespizio della proposta di contratto di locazione finanziaria tra le Condizioni Particolari. La Compagnia Assicurativa proposta dal Concedente avrà altresì cura di rimettergli tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale relativa alla garanzia in parola. La sottoscrizione del mandato, avrà anche valore di conferma della ricezione della detta documentazione. In nessun caso l'Utilizzatore potrà rivalersi sul Concedente per svolgere contestazioni derivanti o comunque attinenti al rapporto assicurativo, eccezione fatta per l'ipotesi in cui il Concedente medesimo, pur avendo ricevuto regolari pagamenti da parte dell'Utilizzatore, non abbia corrisposto il premio.

Art. 16 - Coperture assicurative facoltative

Il Cliente può aderire liberamente a una o più coperture assicurative aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio (ad esempio: assicurazione rischio morte o rischio inabilità al lavoro o perdita del lavoro, rischio incendio o furto del bene locato, etc..) alle condizioni e ai termini previsti dalle relative condizioni di assicurazione.

L'Utilizzatore, in quanto tenuto a risarcire in proprio il Concedente per tutti i danni inerenti e conseguenti alla perdita e/o distruzione (totale o parziale) del Veicolo, ha facoltà di assicurare il Veicolo per furto totale nonché per i rischi inerenti alla distruzione totale a seguito di incendio e rapina, per un valore corrispondente al prezzo di acquisto del Veicolo,

comunicando il nominativo della Compagnia Assicurativa prescelta al Concedente.

L'eventuale polizza assicurativa accessoria alla locazione finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la locazione finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte. Pertanto, l'Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte il Concedente.

Art. 17 - Pacchetto Servizi Unique e Unique Gold

E' data facoltà all'Utilizzatore di assicurare il Veicolo per i rischi inerenti alla perdita o distruzione totale in caso Furto, Incendio o Rapina mediante l'acquisto dei pacchetti di servizi denominati Unique (integrati dall'antifurto IDENTICAR e dalle coperture Furto, Incendio, Rapina rese in forma di polizza collettiva) o Unique Gold (uguali ai precedenti, con aggiunta della copertura Kasko). Il costo di tale servizio sarà incluso nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" presente sulla Richiesta di Locazione finanziaria.

L'eventuale scelta di acquistare i servizi sopra descritti sarà effettuata autonomamente e liberamente dall'Utilizzatore, avendo cura di prendere visione delle condizioni generali che regolano la fornitura dei servizi e di acquisire una corretta informativa in ordine alle condizioni di polizza. Prendendo atto che tali servizi sono prestati da soggetti terzi, l'Utilizzatore esonera sin d'ora il Concedente da qualsivoglia responsabilità in merito al corretto adempimento delle obbligazioni facenti capo a detti soggetti e comunque all'operato degli stessi. In caso di evento dannoso definito dall'art. 18 "Sinistri e furti", l'Utilizzatore sarà obbligato alla corresponsione della quota di prezzo del Pacchetto Servizi per tutto il periodo relativo all'anno in corso così come indicato nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori".

Art. 18 - Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del Veicolo - Danno parziale

18.1) L'Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Concedente ogni sinistro subito o provocato dall'Autoveicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L'Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna inviandone copia al Concedente.

18.2) Se l'Autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell'evento. In caso di perimento totale del Veicolo, l'Utilizzatore è tenuto a versare al Concedente le somme indicate dal successivo art. 26.2.

18.3) Se l'Autoveicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l'Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L'Utilizzatore è tenuto a far riparare l'Autoveicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all'omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il Concedente per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.

Art. 19 - Corrispettivo della Locazione Finanziaria

L'Utilizzatore assume l'obbligo di versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria costituito dal canone da pagare all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e dai canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" previsto sul frontespizio della proposta di contratto di locazione finanziaria tra le Condizioni Particolari. Nel caso in cui l'Utilizzatore abbia stipulato anche la copertura assicurativa di cui al precedente art. 15.2 e/o quelle di cui all'art. 16 e/o abbia acquistato il pacchetto servizi di cui all'art. 17, salva una diversa pattuizione, il canone periodico verrà maggiorato pro-

quota del relativo importo dovuto per l'arco temporale di riferimento di ciascuna copertura, anch'esso indicato nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" di cui alle Condizioni Particolari.

Art. 20 - Corrispettivo dei Servizi accessori

Nel caso l'Utilizzatore abbia chiesto anche la prestazione dei Servizi accessori, con la sottoscrizione del Contratto e della specifica richiesta nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori" di cui alle condizioni particolari, questi decorreranno dal momento della consegna dell'Autoveicolo, per cui matureranno unitamente al canone alla stipula ed ai successivi canoni periodici e saranno corrisposti con le medesime periodicità e valuta anche se contabilizzati a parte. L'Utilizzatore, dal momento in cui il presente Contratto entra in decorrenza, è tenuto a corrispondere, alle rispettive scadenze, anche il pagamento dei canoni periodici relativi ai suddetti servizi, il cui importo è indicato nel "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori".

Al riguardo l'Utilizzatore dichiara di aver scelto di sua iniziativa i predetti servizi e di conoscerne in dettaglio i relativi contenuti anche contrattuali, avendo ricevuto copia delle relative condizioni generali e avendoli definiti direttamente con il Concessionario.

Art. 21 - Revisione dei prezzi

Qualora all'atto della consegna dell'Autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Art. 22 - Interessi di mora, oneri e commissioni

In caso di ritardo o di mancato pagamento di un qualsiasi corrispettivo o altro importo comunque dovuto dall'Utilizzatore al Concedente ai sensi del presente Contratto, inclusi gli oneri fiscali e le spese, relativi al recupero dei crediti insoluti, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del Concedente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 25, è tenuto a corrispondere al Concedente dal giorno di ogni singola scadenza, gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo per tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria. L'Utilizzatore ha inoltre l'obbligo di rimborsare al Concedente le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura forfetaria fino al 10% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero svolti fino al 10% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali. Ai sensi del Codice Deontologico sulla Privacy, il mancato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell'Informativa sulla Privacy allegata.

Art. 23 - Cessione del contratto

23.1) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., l'Utilizzatore presta il proprio consenso affinché il Concedente possa cedere a terzi il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone informazione scritta ai sensi di legge.

23.2) L'Utilizzatore non potrà cedere il Contratto di locazione finanziaria se non previa accettazione scritta da parte del Concedente. Nel caso in cui intervenga tale accettazione il Concedente addebiterà all'Utilizzatore l'importo di Euro 250,00 oltre IVA, per ciascun Veicolo oggetto della cessione, a titolo di costo di gestione pratica. Identico importo sarà addebitato, per ciascun Veicolo oggetto del Contratto ceduto, oltre che all'Utilizzatore anche al terzo cessionario. Ai sensi dell'art. 125-septies del TUB, in

caso di cessione del credito o del contratto, l'Utilizzatore, potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Art. 24 - Tempo e luogo dell'adempimento e imputazione dei pagamenti

Il pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto dall'Utilizzatore al Concedente dovrà essere effettuato alle date di rispettiva scadenza e con pari valuta, secondo le modalità stabilite nelle Condizioni particolari di Contratto contenute nella Proposta di locazione finanziaria e nelle rispettive comunicazioni contabili di addebito. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Utilizzatore al domicilio del Concedente o presso sua Dipendenza o agenzia bancaria concordata. Il Concedente si riserva la facoltà di imputare i versamenti o i crediti dell'Utilizzatore con espressa rinuncia dell'Utilizzatore stesso al diritto di cui al 1° comma dell'art. 1193 c.c., prima agli interessi di mora e alle spese, e successivamente ai canoni scaduti, iniziando da quelli scaduti da maggior tempo. Resta espressamente convenuto che qualunque disservizio connesso al circuito bancario di incasso, come pure qualsiasi contestazione sollevata dall'Utilizzatore non potrà in alcun modo autorizzare quest'ultimo a sospendere il pagamento dei canoni pattuiti e dei rimborsi dovuti.

Art. 25 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi:

- mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche non consecutivi anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 "Corrispettivo della locazione finanziaria", 20 "Corrispettivo dei servizi accessori" e 22 "Interessi di mora oneri e commissioni";
- mancato pagamento del canone iniziale da pagare all'atto della sottoscrizione del presente contratto, come regolato dalla prima parte dell'art. 19;
- mancato ritiro dell'Autoveicolo da parte dell'Utilizzatore entro il termine previsto nell'art. 3 "Modalità del ritiro dell'Autoveicolo";
- inadempimento, anche parziale, dell'Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 "Esonero da responsabilità del Concedente ed obblighi di comunicazione dell'Utilizzatore"; art. 9 "Utilizzo dell'Autoveicolo"; art. 11 "Manutenzioni, revisioni e guasti"; art. 18 "Sinistri e furti";
- mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall'Utilizzatore;
- assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.

Art. 26 - Risoluzione, scioglimento anticipato, estinzione anticipata del contratto

26.1) In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento grave, che si verifica a fronte del mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi, il Cliente-utilizzatore dovrà provvedere all'immediata restituzione del bene ai sensi e secondo le modalità indicate nell'art. 12, nonché ai sensi dell'art. 3, inclusa la disciplina prevista dalle presenti condizioni contrattuali in caso di ritardata restituzione, e sarà tenuto a corrispondere al Concedente:

- l'importo equivalente ai canoni periodici non pagati, maggiorati degli interessi di mora e delle spese secondo quanto disposto dal precedente art. 22, maturati fino al momento dell'effettiva riconsegna del bene da parte del Cliente-utilizzatore al Concedente;
- a titolo di penale: un importo equivalente alla somma di tutti i canoni periodici in linea capitale che sarebbero stati dovuti dal momento della riconsegna o della mancata consegna fino alla scadenza naturale del contratto; e del prezzo

previsto per l'opzione finale di acquisto. Alle somme così calcolate dovrà essere detratto l'importo ricavato dalla vendita del bene;

- tutte le spese, tasse e imposte, commissioni e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità del bene o quelle per l'eventuale ripristino, calcolate secondo le modalità di cui all'art. 12.1 delle condizioni generali di contratto di locazione finanziaria.

Nel caso in cui il valore ricavato dal Concedente per il tramite della vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dal Cliente-utilizzatore, il Concedente conserva un credito di pari importo nei confronti di quest'ultimo.

26.2) In caso di scioglimento del Contratto per perimento totale del bene, così come regolato dall'art. 18.2, l'Utilizzatore è tenuto a pagare al Concedente, entro la scadenza del canone successivo al mese in cui si è verificato l'evento, un importo pari alla somma dei canoni residui al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari contenute nella proposta di locazione finanziaria, decurtato di 3 punti percentuali oltre al prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7.3) delle Condizioni Generali di cui sopra.

26.3) In tutte le ipotesi sopra elencate, resta in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente all'inadempimento dell'Utilizzatore.

26.4) Ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB, l'Utilizzatore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Concedente, purché nel frattempo non sia intervenuta la risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26.1, previa immediata restituzione del bene ai sensi e secondo le modalità indicate nell'art. 12. In tal caso l'Utilizzatore ha diritto ad una riduzione del costo totale della locazione, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la via residua del contratto e sarà tenuto a corrispondere al Concedente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati nonché di un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero allo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che l'Utilizzatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro.

26.5) Al momento dello scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione verificatosi, ivi incluse quelle di cui agli artt. 12.2) (Opzione di acquisto), 12.4) (Riscatto anticipato), le coperture assicurative previste dagli artt. 15 (Assicurazione della RC auto), 16) (Coperture assicurative facoltative) e 17 (Pacchetto Servizi Unique e Unique Gold, cessano di diritto di operare.

Art. 27 - Addebito diretto SEPA

Il debitore autorizza l'Istituto di Credito presso il quale è aperto il c/c identificato dall'IBAN indicato sul Mandato SEPA riportato sul frontespizio ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata dalla Banca Concedente, tutti gli addebiti diretti SEPA inviati dalla Banca/Concedente in ragione del Contratto di locazione richiesto, nonché ogni altro addebito in ragione del pagamento dei Servizi accessori come indicato nello spazio dedicato al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi Accessori" sul frontespizio della proposta di locazione finanziaria, e relative franchigie, oltre eventuali costi ad esso collegati, contrassegnati con le coordinate di tale Banca, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare, disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.

Il debitore ha diritto di revocare l'addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dalla Banca/Concedente e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente che regolano il rapporto con l'Istituto di Credito del debitore.

Il debitore/Utilizzatore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal Mandato

per l'addebito diretto SEPA, mediante revoca dello stesso da darsi mediante comunicazione scritta

La Banca/Concedente ha facoltà di recedere dal Mandato per l'addebito diretto SEPA con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel contratto di conto corrente.

Il debitore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza, le condizioni rese pubbliche presso l'Istituto di Credito e tempo per tempo vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del contratto di conto corrente di cui Mandato per l'addebito diretto SEPA costituisce parte integrante.

In caso di revoca o di recesso del Mandato per l'addebito diretto SEPA, l'Utilizzatore/debitore dovrà in ogni caso provvedere al puntuale pagamento a favore del Concedente/Banca ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 del presente Contratto.

Il Mandato resta valido fino alla scadenza naturale del Contratto a cui lo stesso si riferisce, ovvero sino alla risoluzione di diritto del Contratto di locazione finanziaria.

Art. 28 - Comunicazioni periodiche alla clientela

Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno il Concedente invia all'Utilizzatore una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta la comunicazione si intenderà approvata trascorsa sessanta giorni dal ricevimento.

L'Utilizzatore ha diritto di ottenere dal Concedente in qualunque momento del rapporto senza spese il rendiconto relativo alla locazione finanziaria.

L'Utilizzatore, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il Concedente trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 giorni ed addebiterà all'utilizzatore il costo della produzione di tale documentazione che verrà comunicato al richiedente al momento della richiesta.

Art. 29 - Reclami, ricorsi e conciliazione

L'Utilizzatore può presentare un reclamo a Banca PSA Italia S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica indirizzandolo a:

Ufficio Reclami
Via Gallarate, 199
20151 Milano

Numero Verde: 800900274

Mail: reclami-bancapsaitalia@psa-finance.com

L'Utilizzatore, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, nonché consultando il sito www.bancapsaitalia.it.

Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo.

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 0647929235, fax 06 479294208) - romasede@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472) - milano@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 0817975350, fax 0817975355) - napoli@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Torino (Via Arsenale, 8 - 10121 - Torino) - torino@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Bologna (Piazza Cavour, 6 - 40124 - Bologna) - bologna@pec.bancaditalia.it

- Segreteria tecnica del Collegio di Bari (Corso Cavour, 4 - 70121 - Bari) - bari@pec.bancaditalia.it
- Segreteria tecnica del Collegio di Palermo (Via Cavour, 131/A - 90133 - Palermo) - palermo@pec.bancaditalia.it

Il Concedente/Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Il Concedente informa altresì l'Utilizzatore che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto il Concedente e l'Utilizzatore sottoporanno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D. Lgs. n. 28/2010 ed iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell'Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.

È fatta in ogni caso salva la facoltà per l'Utilizzatore di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1, del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 30 - Foro competente

Per ogni controversia che sorga in dipendenza del presente contratto o ad esso collegabile, è competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo dell'Utilizzatore.